ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1967 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 2 miliardi e 332 milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca
Estremi	Legge 23 gennaio 1968, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-straordinaria-di-fondi-per-la-sistemazione-dei-debiti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it